

Convenzione per l'avvio di tirocini curriculari in attuazione del Programma "Tirocinio InPa"

TRA

L'Amministrazione Presidenza del Consiglio dei ministri, con sede legale in Roma, Piazza Colonna, 370 - CAP 00187, codice fiscale 80188230587, d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Cons. Elisa Grande, [REDACTED] Capo Dipartimento per il personale, con delega di funzioni, conferita con decreto del Segretario Generale del 5 dicembre 2024

E

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, C.F. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Rita Paola Maria Carisano

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" con particolare riferimento all'art. 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili del 23 marzo 2022, finalizzato a individuare "*le modalità attuative con cui, nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di studenti universitari*" (articolo 1, comma 1);

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i tirocini curriculari avviati nell'ambito del Programma, della durata di sei mesi, finalizzati alla stesura della tesi di laurea magistrale al fine di promuovere l'orientamento professionale degli studenti universitari.
2. I singoli tirocini, della durata di sei mesi dovranno essere accompagnati da apposito progetto formativo, che sarà utilizzato dall'Amministrazione per aderire al Programma.
3. Il tirocinio curriculare svolto non potrà in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né potrà dar luogo a pretese di ulteriori compensi o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.
4. A ciascun tirocinante sarà riconosciuta una indennità pari a 3.600,00 euro lordi, a titolo di indennità di partecipazione, da corrispondersi alla fine del percorso formativo e solo in caso di frequenza di almeno il 50% delle ore previste per l'intero tirocinio in misura proporzionale alle ore svolte rispetto alla durata complessiva dello stesso. Saranno altresì riconosciuti all'Università euro 200,00 per ciascun tirocinante, per la copertura degli oneri assicurativi per la responsabilità civile e gli infortuni sul lavoro e la gestione amministrativa del tirocinio. Il tirocinio dovrà prevedere un impegno presso l'Amministrazione per almeno 50 ore mensili, e non dovrà superare il massimo settimanale di 20 ore.
5. La realizzazione del tirocinio non potrà comportare oneri finanziari per il soggetto ospitante diversi da quelli finanziati nell'ambito del Programma.
6. L'esito positivo del tirocinio presso l'Amministrazione ospitante comporterà l'attribuzione dei crediti formativi e il rilascio di apposita certificazione da parte dell'Università, previa verifica dello stato di avanzamento delle attività formative da parte del soggetto ospitante, che rilascerà all'Università e, per conoscenza, al tirocinante apposita relazione finale relativa allo svolgimento del tirocinio e potrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito di concorsi indetti da quest'ultimo.

Articolo 3 - Natura del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutor designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della pubblica amministrazione, indicato dal soggetto ospitante e facente parte della struttura organizzativa in cui si svolge il tirocinio.
2. Per ciascun tirocinante inserito nell'amministrazione ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di orientamento, in linea con il progetto formativo presentato dall'Amministrazione e ammesso a finanziamento, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor indicato dall'Università e del tutor indicato dal soggetto ospitante;



- gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio, che devono esplicitare la coerenza con l'obiettivo di orientamento al lavoro presso una pubblica amministrazione, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Amministrazione (nel rispetto del requisito dello svolgimento delle attività per almeno 50 ore mensili presso l'Amministrazione ospitante);
- le strutture organizzative dell'Amministrazione presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- il numero di CFU che saranno riconosciuti al termine del tirocinio;
- l'importo lordo da corrispondere come indennizzo.

3. È consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutor universitario. In caso di interruzione anticipata del tirocinio, quando la frequenza sino ad allora maturata sia pari a un numero di ore inferiore al 50% di quanto previsto per l'intero percorso di tirocinio, il tirocinante non ha diritto al riconoscimento di alcuna indennità. Qualora, invece, la frequenza sino ad allora maturata sia pari a un numero di ore pari o superiore al 50% di quanto previsto per l'intero percorso di tirocinio, il tirocinante ha diritto al riconoscimento dell'indennità in misura proporzionale alle ore svolte rispetto alla durata complessiva del tirocinio.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

1. L'Università seleziona i candidati mediante l'utilizzo del portale InPA del Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it). La selezione sarà condotta sulla base di un Avviso di selezione, secondo uno schema fornito dal Dipartimento. La graduatoria dei candidati ammessi al tirocinio, completa del punteggio a ciascuno attribuito, sarà pubblicata sul sito del portale InPA.
2. A fronte di una rinuncia a un posto di tirocinio prima dell'attivazione del tirocinio stesso, l'Ateneo potrà avviare una procedura di subentro in favore del candidato nella posizione immediatamente successiva al vincitore in graduatoria. La procedura di subentro non potrà essere attivata in caso di rinuncia intervenuta in corso di svolgimento di un tirocinio, a meno che l'Ateneo si impegni a integrare le somme già versate dal Dipartimento, e in parte utilizzate, per raggiungere la copertura completa del costo di un nuovo tirocinante.
3. L'Ateneo comunica all'Amministrazione il numero e i nominativi dei tirocinanti selezionati sul portale InPA per ciascun progetto formativo e concorda con l'Amministrazione stessa la data di avvio dei tirocini.
4. L'Ateneo, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'articolo 3.
5. L'Ateneo assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso L'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
6. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.



7. L'Amministrazione si impegna ad inviare tempestivamente all'Università il registro presenze dei tirocinanti, al fine di consentire la corresponsione dell'indennità ai tirocinanti al termine del periodo di tirocinio.
8. L'Ateneo si impegna a inviare, entro trenta giorni dalla data di conclusione del progetto formativo ammesso a finanziamento, al Dipartimento della funzione pubblica, una attestazione, redatta congiuntamente con l'Amministrazione, di regolare svolgimento delle attività di tirocinio, e una relazione di sintesi, in particolare, dettagliando:
 - a) il numero di tirocini attivati;
 - b) i nominativi dei tirocinanti;
 - c) la durata effettiva dei tirocini;
 - d) l'indicazione dell'IBAN e il codice identificativo dell'Università.
9. Le parti si impegnano a rispettare i criteri e le modalità di selezione indicate al successivo articolo 6.

Articolo 5 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
 - a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08:
 - formazione generale: erogazione a carico dell'Università;
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante;
 - b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art.41 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante;
 - c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante, riguardo a:
 - organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale compreso l'affidamento di compiti speciali (primo soccorso antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.



Articolo 6 – Criteri di selezione dei tirocinanti

1. I partecipanti alle selezioni per i tirocini curriculari devono:
 - a) essere studenti universitari iscritti alle lauree magistrali oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico;
 - b) possedere un'età inferiore ai 28 anni;
 - c) avere una media aritmetica dei voti non inferiore a 28/30;
 - d) aver maturato, in caso di laurea magistrale, il 30% dei crediti formativi universitari previsti dal ciclo di studi; in caso di laurea magistrale a ciclo unico, il 70% dei crediti formativi universitari previsti dal ciclo di studi. Non devono essere considerati nel computo i crediti da attribuire per il tirocinio curricolare.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per l'inoltro della domanda di partecipazione.
3. Le procedure selettive devono essere avviate entro 15 giorni dalla comunicazione di approvazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del progetto formativo presentato dall'Amministrazione.

Articolo 7 – Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) fornire relazioni periodiche all'Università sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
 - e) comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

Articolo 8 – Gestione dei tirocini ed erogazione del finanziamento

1. La gestione finanziaria dei tirocini è affidata all'Università. L'Ateneo, d'intesa con l'Amministrazione i cui progetti formativi sono stati ammessi a finanziamento, trasmette al Dipartimento della funzione pubblica la graduatoria dei tirocinanti selezionati e l'atto di approvazione della graduatoria.
2. L'Università, d'intesa con l'Amministrazione, trasmette al Dipartimento della funzione pubblica i progetti di tirocinio individuale sottoscritti tra l'Amministrazione, l'Ateneo e il tirocinante.

3. Sulla base dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 8, il Dipartimento della funzione pubblica, mediante decreto di liquidazione e nei limiti delle somme già ammesse a finanziamento, dispone il trasferimento delle somme agli Atenei.
4. L'Università si impegna a corrispondere al tirocinante l'indennità di partecipazione entro trenta giorni dall'avvenuta liquidazione delle somme disposte con decreto del Dipartimento della funzione pubblica. Fino all'avvenuta liquidazione alcun onere o inadempimento potrà essere addebitato o contestato all'Università o alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 9 – Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) e all'Ateneo.
3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente all'Università l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.
4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività del tirocinante e trasmette all'Università le informazioni necessarie per la corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione.

Articolo 10 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso l'Università per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al progetto formativo.
2. Ciascuna parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e, più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante competente e delle linee guida adottate dall'European Data Protection Board.
3. Le parti, in qualità di autonomi titolari di trattamento dati, si impegnano rispettivamente a fornire copia dell'informativa ai tutor del progetto formativo.
4. I dati personali reciprocamente scambiati dalle parti al fine della stipula e sottoscrizione della presente convenzione (es. dati personali riferiti a Rettore/firmatario/legale rappresentante) saranno trattati dalle parti stesse in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
5. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito della presente Convenzione, si impegnano sin d'ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro

soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

Articolo 11 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata fino alla conclusione del Programma “Tirocini InPA” di cui all’Avviso pubblico del 25 agosto 2025.
2. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione mediante apposita comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pec e/o raccomandata a/r con un preavviso di almeno sei mesi.
3. L’eventuale recesso o scadenza della convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno nella data concordata.

Art. 12 - Imposta di bollo

1. L’imposta di bollo è dovuta ai sensi dell’art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da Luiss Guido Carli.
2. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 10 della parte 2^a della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 13 – Foro competente


1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Roma.

Art. 14 – Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione resta fermo quanto disciplinato dalle disposizioni contenute nell’Avviso pubblico del 25 agosto 2025.

Presidenza del Consiglio dei ministri
 Capo Dipartimento per il personale
 Cons. Elisa Grande

Luiss Guido Carli
 Il Direttore Generale
 Dott.ssa Rita Paola Maria Carisano



Firmato digitalmente da
 GRANDE ELISA
 C = IT
 O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
 MINISTRI



RITA PAOLA MARIA
 CARISANO
 09.10.2025 15:35:40
 GMT+02:00